



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI BIORBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI BIORBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Emanato con D.P. n. 696 del 26/10/2011.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, la composizione e le modalità di formazione e funzionamento dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna istituito con DDP n. 1012 del 30/12/2010.
2. Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto del regolamento tipo e delle altre fonti normative e regolamentari della Scuola ed è sottoposto all'esame del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. La struttura del Polo Sant'Anna Valdera costituito per valorizzare idee imprenditoriali e tecnologie innovative, risultato delle ricerche scientifiche e tecnologiche di eccellenza, con particolare interesse verso le imprese e le amministrazioni del territorio, in attuazione della deliberazione del CdA n. 39 del 20.04.2011, viene ricompresa nell'Istituto di BioRobotica a cui sarà anche affidata la responsabilità complessiva di gestione del Polo.

Art. 2 (Finalità)

L'Istituto di BioRobotica concorre al consolidamento e all'innovazione del modello di "Scuola Superiore" quale soluzione avanzata e sostenibile per perseguire l'eccellenza nella formazione e nella ricerca e costituisce una delle strutture organizzative della Scuola Superiore Sant'Anna che, nell'ambito dei campi scientifico-disciplinari di competenza, ha lo scopo di:

- a) promuovere, svolgere e valorizzare attività di ricerca fondamentale ed applicata, anche interdisciplinare, ai massimi livelli nazionali ed internazionali attivando per questo tutte le possibili risorse;
- b) promuovere e svolgere corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca, lauree magistrali ed eventuali graduate program, master universitari di primo e secondo livello, inerenti i campi di attività propri dell'Istituto nel rispetto delle linee generali e dei regolamenti della Scuola;
- c) garantire, anche sotto il profilo organizzativo, la qualità della formazione integrativa e la massima partecipazione degli allievi ordinari alle attività di ricerca;
- d) interagire autorevolmente con i soggetti privati e pubblici del mondo della ricerca nei campi della ingegneria biomedica e della robotica, in qualità di soggetto di riferimento nazionale e internazionale;
- e) promuovere e attuare programmi di collaborazione scientifica e di scambio di perfezionandi, dottorandi, personale di ricerca e docenti e ricercatori nel quadro di specifici accordi internazionali stipulati dalla Scuola;
- f) promuovere la valorizzazione delle attività di ricerca, di didattica e di formazione mediante collaborazioni con enti pubblici e privati a livello locale, nazionale e internazionale;

Nel perseguimento delle proprie finalità l'Istituto dovrà:

- 1) attrarre ed orientare risorse provenienti dal settore pubblico e privato, da organismi nazionali ed internazionali, verso progetti prioritari, per l'area di competenza, operando un adeguato e proficuo raccordo tra ricerca di lungo termine e ricerca applicata;
- 2) garantire a tutti gli afferenti libertà di ricerca e di insegnamento, oltre che un trasparente e regolamentato accesso alle risorse provenienti dalla Scuola;



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI BIORBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- 3) assicurare l'alto livello della ricerca e della formazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla Scuola, da valutare tramite appositi indicatori e procedure dettate dal Senato Accademico;
- 4) valorizzare il rapporto tra ricerca e formazione nonché la collaborazione interdisciplinare nell'ambito dei percorsi formativi offerti agli allievi della Scuola;
- 5) operare con il massimo di efficacia, di efficienza e di trasparenza nella gestione delle risorse e nella conduzione delle attività e nel raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 3 (Autonomia)

1. Nel rispetto degli indirizzi e dei regolamenti della Scuola, l'Istituto è struttura dotata di autonomia scientifico-culturale nel campo delle attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza.
2. L'Istituto ha altresì la responsabilità di contribuire, tramite apporti specifici, alla formazione del Piano Triennale della Scuola.
3. L'Istituto ha la specifica responsabilità gestionale, scientifica e formativa dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca, dei master universitari e/o di altri corsi attivati nell'ambito di graduate program e dei corsi di laurea magistrale.
4. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali l'Istituto si avvale delle strutture di servizio comuni messe a disposizione dalla Scuola e di strutture ad esso appositamente destinate, secondo le modalità definite dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
5. L'Istituto può prevedere autonomamente, o in collaborazione con altri Istituti della Scuola, o Enti esterni, alla costituzione di apposite Scuole di dottorato di ricerca, sottoponendo i relativi progetti di attivazione al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per il profilo di rispettiva competenza.
6. L'Istituto si articola in Aree che, senza alcuna autonomia di carattere amministrativo-contabile o contrattuale, valorizzano consolidate specificità scientifiche e di ricerca o identificano nuovi settori di sviluppo strategico.
7. L'Istituto ha una propria autonomia gestionale e amministrativa specificamente definita nel Manuale di Amministrazione e nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità della Scuola.
8. Spetta al Direttore Amministrativo della Scuola la responsabilità di assicurare che la gestione dell'Istituto avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.

Art. 4 (Disponibilità dei fondi)

1. L'Istituto, per lo svolgimento delle proprie attività, dispone annualmente delle risorse indicate all'art. 5 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, imputate all'Istituto.
2. Le modalità di gestione delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Manuale di amministrazione.

Art. 5 (Fondo economale)

1. L'Istituto dispone di un fondo economale per il pagamento in contanti delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal Regolamento amministrativo contabile della Scuola;
2. L'istituto è dotato di carta di credito intestata al Responsabile Amministrativo, da utilizzare in conformità alla normativa vigente.



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI BIORBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 6 (Organi di governo)

1. Sono organi di governo dell'Istituto :
 - il Direttore,
 - la Giunta,
 - il Consiglio di Istituto.
2. La responsabilità gestionale dell'Istituto, che è svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore dell'Istituto stesso, coadiuvato dalla Giunta, assicurando il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.

Art. 7 (Direttore dell'Istituto)

1. Il Direttore dell'Istituto è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto tra i docenti, ordinari ed associati, in regime di impegno a tempo pieno afferenti all'Istituto. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
2. Nella sua attività di gestione è tenuto a riferire al Direttore della Scuola sull'andamento dei programmi didattici e scientifici.
3. Il Direttore predispone, d'intesa con la Giunta, un Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Piano Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso, presentandolo per l'approvazione al Senato Accademico.
4. Il Direttore, d'intesa con la Giunta, specifica e definisce gli strumenti ed i parametri di valutazione dell'Istituto in coerenza con gli indirizzi del Senato Accademico.
5. In particolare il Direttore:
 - a) convoca e presiede le sedute della Giunta di Istituto;
 - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Istituto;
 - c) è il legale rappresentante dell'Istituto e adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile Amministrativo (di cui al successivo art.10) e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi, sottoscrivendo anche gli eventuali contratti, nel rispetto di quanto definito all'art.3 c.7;
 - d) sovrintende all'organizzazione del lavoro del personale funzionalmente affidati all'Istituto e ne assicura la corretta gestione, secondo principi di professionalità, trasparenza e responsabilità;
 - e) sovrintende all'attività dei consulenti esterni di cui l'Istituto si avvale;
 - f) sovrintende alla corretta ed efficiente gestione delle risorse finanziarie dell'Istituto;
 - g) redige, d'intesa con la Giunta, la relazione annuale dell'Istituto, concernente le attività svolte ed i risultati conseguiti, da sottoporre al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per gli atti di specifica competenza;
 - h) autorizza le missioni del personale docente, ricercatore e tecnico dell'Istituto;
 - i) predispone, d'intesa con la Giunta, le proposte del programma annuale delle iniziative formative di pertinenza dell'Istituto da sottoporre al Senato Accademico;
 - j) è membro del Collegio dei Direttori degli Istituti, che svolge funzioni di coordinamento e impulso delle attività di competenza degli Istituti, in stretto collegamento con il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
 - k) svolge le funzioni ed assume gli obblighi del responsabile della attività di formazione o di ricerca di cui all'art.7 del Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
 - l) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli organi della Scuola.



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI BIORBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

6. Per lo svolgimento di tali attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo e si avvale della struttura tecnico –amministrativa della Scuola.
7. Il Direttore dell'Istituto può individuare con proprio provvedimento, fra i docenti membri della Giunta, uno o più vicari cui spetta la firma degli atti di ordinaria amministrazione in caso di sua assenza o impedimento.
8. Il Direttore può attribuire deleghe ai membri della Giunta o ai docenti e ricercatori afferenti all'Istituto
9. Il Direttore può avvalersi della collaborazione di un *Manager* di Istituto per il supporto nelle attività di gestione operativa, comuni a tutte le aree scientifiche.

Art. 8 (Giunta)

1. La Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore nella gestione dell'Istituto.
2. La Giunta è composta da 5 membri.
3. Fanno parte di diritto della Giunta il Direttore dell'Istituto, che la presiede e il Direttore Amministrativo della Scuola o suo delegato. I membri, non di diritto, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio di Istituto, fra i docenti, i ricercatori ed il personale tecnico amministrativo afferenti all'Istituto, tenendo in considerazione la rappresentanza delle diverse componenti dell'Istituto.
4. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile Amministrativo dell'Istituto con compiti di segretario verbalizzante.
5. I membri della giunta durano in carica un triennio.
6. La Giunta viene convocata dal Direttore periodicamente e comunque almeno due volte l'anno e alle riunioni della stessa possono essere invitati gli altri docenti e ricercatori dell'Istituto. La convocazione, accompagnata dall'ordine del giorno, deve pervenire, anche via email, ai membri della Giunta almeno 5 giorni liberi prima della riunione.
7. Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. La Giunta, appena costituita, fa propria la presente proposta di Regolamento Interno proposta dalla Giunta provvisoria.

Art. 9 (Consiglio di Istituto)

1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica sulle attività dell'Istituto ed in particolare esprime un parere sul Piano Triennale e sulla Relazione Annuale. Tali pareri costituiscono parti integranti di tali atti.
2. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore, che lo presiede, i docenti e i ricercatori afferenti all'Istituto.
3. Gli altri membri del Consiglio di Istituto vengono eletti, e sono: un rappresentante del personale svolgente funzioni tecnico-amministrative, un rappresentante dei perfezionandi/dottorandi e un rappresentante degli assegnisti e dei borsisti.
4. I rappresentanti eletti dai membri delle rispettive categorie durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
5. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di Segretario verbalizzante.
6. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, tutti gli altri appartenenti all'Istituto, compresi i docenti e ricercatori aggregati all'Istituto stesso.



REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO DI BIORBOTICA DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 10 (Responsabile Amministrativo)

1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Amministrativo della Scuola sentito il Direttore dell'Istituto.
2. Il Responsabile Amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativa, finanziaria e contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal Regolamento tipo degli Istituti, dal Regolamento per la contabilità e finanza della Scuola, dal Manuale di amministrazione e dal presente Regolamento interno.
3. Il Responsabile Amministrativo dell'Istituto dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto e gerarchicamente dal Direttore Amministrativo della Scuola.

Art. 11 (Personale tecnico amministrativo)

1. Il personale tecnico amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Amministrativo della Scuola. Il personale dell'area amministrativa e dell'area servizi generali dipende dal Responsabile Amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.
2. L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su fondi propri, per le quali la determinazione degli aspetti contrattuali e finanziari è attribuita al Direttore dell'Istituto nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento interno dell'Istituto, della trasparenza degli atti e delle disposizioni in tal senso impartite dalla Scuola, utilizzando le strutture tecnico amministrative competenti della Scuola.

Art. 12 (Articolazione interna dell'Istituto)

1. L'Istituto si articola in Aree e Unità funzionali,.
2. L'eventuale costituzione o dismissione di un'area o unità, sarà proposta dal Direttore e approvata dalla Giunta e dal Consiglio di Istituto sulla base del raggiungimento o della mancanza di un'adeguata massa critica in termini di attività di ricerca, formazione e servizi.

Art.13 (Norme transitorie)

1. In osservanza al Decreto congiunto del Presidente e del Direttore della Scuola n. 1012 del 30 dicembre 2010, fino all'adozione di apposita regolamentazione sul nuovo modello gestionale, di cui all'art. 6 del suddetto Decreto congiunto, l'Istituto di BioRobotica è gestito, per gli aspetti amministrativo contabili, come centro di spesa di tipo "B" ai sensi dell'art. 31 comma III dello Statuto della Scuola. L'Istituto si avvarrà del supporto delle strutture organizzative di servizio nella gestione delle attività di ricerca e formazione.

Art. 14 (Entrata in vigore e modifiche)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo Ufficiale della Scuola.
2. Il Direttore predispone, d'intesa con la Giunta, eventuali modifiche al presente Regolamento interno, da sottoporre all'esame del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.